

Legge 23 dicembre 2014, n.190¹

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

(G.U. 29 dicembre 2014, n. 300)

maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

626-735 (*Omissis*).

Art. 1.

1-90 (*Omissis*).

91-94 ²

95-620 (*Omissis*).

621. All'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "11 per cento" sono sostituite dalle seguenti "20 per cento".

622. I redditi cui si applica l'art. 3, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo art. 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo.

623. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole "11 per cento" sono sostituite dalle seguenti "17 per cento".

624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali

¹ Si riportano gli articoli di maggiore interesse della legge di stabilità 2015 riguardanti i profili fiscali.

² Commi abrogati dall'art. 1, comma 96, della legge 232/2016.